



GREENPASS OBBLIGATORIO ANCHE PER L'ACCESSO NEI LUOGHI DI LAVORO

16/09/2021

In data 16/09/2021 è stato approvato il decreto-legge che determina l'obbligo di essere muniti del greenpass per i lavoratori della PA e delle imprese private.

L'obbligo entrerà in vigore a partire dal 15/10/2021 e non sarà quindi possibile accedere a tali ambienti di lavoro senza aver fornito evidenza del possesso del greenpass – lo stesso obbligo è esteso anche al personale esterno all'azienda (clienti, fornitori, collaboratori, ecc) che deve accedere all'interno degli ambienti di lavoro.

Secondo quanto previsto

- all'art. 1, comma 5 (Disposizioni valide per la PA)
- all'art. 3, comma 5 (Disposizioni valide per le imprese private)

il datore di lavoro dovrà definire entro il 15/10/2021 le modalità organizzative e operative con le quali verrà perpetuata l'attività di controllo (i controlli potranno essere effettuati a campione, ma dovranno essere effettuati all'accesso da personale incaricato).

Secondo quanto previsto

- all'art. 1, comma 6 (Disposizioni valide per la PA)
- all'art. 3, comma 6 (Disposizioni valide per le imprese private)

nel caso in cui il lavoratore:

1. comunichi di non essere in possesso del greenpass
2. risulti privo del greenpass al momento dell'accesso e del controllo

non potrà accedere all'interno dell'ambiente di lavoro

Nella PA, il mancato accesso per assenza del greenpass, sarà considerato assenza ingiustificata e potrà protrarsi sino ad un massimo di 5 giorni di assenza per arrivare alla sospensione del lavoratore (comunque non oltre il 31/12/2021) senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro o sino a quando il lavoratore non fornirà evidenza del possesso del greenpass.

Nel caso di lavoratore di impresa privata, il mancato accesso per assenza del greenpass, il Datore di Lavoro dovrà sospendere direttamente il lavoratore dall'attività lavorativa (comunque non oltre il 31/12/2021) senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro o sino a quando il lavoratore non fornirà evidenza del possesso del greenpass.

Nei casi di assenza ingiustificata e di sospensione, non sarà dovuta la retribuzione, né altro compenso o emolumento a favore del lavoratore.

L'accesso del lavoratore in violazione a tale obbligo sarà punito con sanzioni (ad oggi in fase di definizioni), così come sarà sanzionabile il Datore di Lavoro che non avrà attivato il sistema di controllo sul possesso del greenpass Covid-19. L'onere dell'ottenimento del greenpass rimane esclusivamente del lavoratore ed eventuali costi sostenuti non saranno riconosciuti e/o imputabili all'azienda (come nel caso in cui l'individuo decida di ottenere e mantenere il greenpass mediante i test molecolari)

Il Greenpass Covid-19, si ottiene:

- dal sito dedicato : www.dgc.gov.it
- dal sito del Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale
- con App "Immuni"
- con App "IO"

e può essere anche richiesto:

- al medico di base
- al pediatra di libera scelta
- in farmacia

Nel rispetto dell'autonomia decisionale e della facoltà della persona, si raccomanda a tutti i lavoratori di disporre del greenpass Covid-19 a partire dal 15/10/2021.

La presente informativa, è considerata come materiale didattico e/o di supporto per attività di informazione.

È prevista la divulgazione/distribuzione mediante affissione in bacheca, invio mezzo mail, incontro tematico.

L'informativa è disponibile anche all'indirizzo web <http://www.myaprotect.eu/category/downloads/>



L'AFORISMA PER VOI



Chi si è vaccinato
contro il Covid-19



Chi è guarito
dal Covid-19



Chi ha fatto un
test molecolare o
antigenico con esito
negativo presso le
strutture abilitate

CHI PUÒ AVERE IL GREENPASS